

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08977/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8977 del 2020, proposto da

SIMONA ANDREI, ROBERTA ANIELLO, ANGELA BOTTA, FLORA BOTTINO, CLAUDIO BUCCIARELLI, CONCETTA ELEONORA BUSCEMI, FLAVIA CAPODICASA, SARA CRISTADORO, LUISA DAMATO, GIUSEPPE DESIDERI, ANTONELLA DI DIANA, CARMELA DI SANTO, ELISABETTA EMANUELE, CLAUDIO FINELLI, EMILIANO GIORGI, ATALA GRATTAROLA, SUSANNA GUARDUCCI, CARMINE IANNICELLI, WALTER LANDI, ANTONELLA MANCANIELLO, FAUSTO LUIGI MELISSANO, VALENTINA PARISI, LUISA NICLA SERENA PEZONE, ANTONELLA RITA PISU, RAFFAELE PRODOMO, LILIANA ANGELA SAVINO, CARLA SERMASI, MARIA SPINAVARIA, TIZIANA TROIS, MANUELA VACANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;

***contro***

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO, COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI, ADOLFO SIMONETTA, GIOVANNI TOSIANI, MARIA SALVATRICE ORITI, GIUSEPPE VERDE, REBECCA PALMA, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

VALERIA PERAGINE, SAVERIO BAGNARIOLO, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11316/2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Guido Marone in collegamento da remoto, ai sensi dell'art.25 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020;

Rilevato che:

- le questioni di diritto implicate nella presente controversia (soprattutto in relazione alla particolarità di una procedura concorsuale il cui meccanismo selettivo è stato modificato nel corso del suo svolgimento, avendo il legislatore

“trasformato” la graduatoria concorsuale in graduatoria ad scorrimento) necessitano di approfondimenti incompatibili con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare e che occorre definire celermente la questione nel merito;

- nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, è opportuno, nelle more della udienza pubblica, sospendere gli atti impugnati, dal momento che, nel frattempo, in esecuzione delle misure cautelari concesse dal questo Consiglio di Stato, gli appellanti sono stati assunti e prestano servizio quali dirigenti scolastici regolarmente incaricati, e che va altresì salvaguardata la regolare erogazione del servizio scolastico;
- dal momento che l'accoglimento del gravame è potenzialmente idoneo ad incidere sulla posizione di tutti i candidati inseriti in graduatoria, anche se non costituiti in primo grado, nelle more della discussione di merito, va disposta l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 55, comma 12, c.p.a., autorizzando gli istanti alla notifica dell'appello per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., mediante pubblicazione degli atti processuali sul sito Internet del Ministero appellato;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata e degli atti impugnati in primo grado;
- autorizza la notificazione per pubblici proclami da effettuarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella Segreteria della Sezione nei successivi trenta giorni;
- rinvia all'udienza pubblica da fissarsi, a cura della Segreteria, nel terzo trimestre dell'anno 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Dario Simeoli**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**